

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15883 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 26/06/2017

ORDINANZA

sul ricorso 3390-2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA 4 BASSO VALDARNO - C.F.
01227580500, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ESTACHIO
MANFREDI 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO
BALDASSARI che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

INGHIRAMI BONA, INGHIRAMI PIERO, INGHIRAMI
VANNA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1196/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
30/06/2015;

2537
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1196/5/2015, depositata il 30 giugno 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (di seguito Consorzio) nei confronti dei signori Bona Inghirami, Piero Inghirami e Vanna Inghirami avverso la decisione della CTP di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno 2010.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., risultando la motivazione dell'impugnata pronuncia apparente ed oggettivamente incomprensibile.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata è inidonea a svelare in modo comprensibile la *ratio decidendi*.

Dopo avere, infatti, riportato i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di riparto dell'onere della prova tra le parti riguardo ai benefici diretti e specifici apportati ai fondi, la sentenza impugnata si limita ad affermare (*omisso medio*) che il Consorzio non ha adempiuto l'onere probatorio con riferimento al piano di classifica, nulla dicendosi se esso sia stato o meno ritualmente prodotto (circostanza in riferimento alla quale il Consorzio, in questa sede, indica tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e, se prodotto, se la legittimità del piano di classifica sia stata o meno oggetto di specifica contestazione da parte dei contribuenti.

Ne consegue che l'argomentazione esposta dalla CTR si risolve in motivazione apparente (cfr., tra le molte, Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), essendo inidonea a mostrare adeguatamente il percorso logico – giuridico seguito per pervenire alla decisione della controversia.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso del Consorzio, assorbiti gli altri, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2017